

Criteri e modalità per la costituzione e la tenuta del registro regionale delle strutture extra-alberghiere e modalità di utilizzo del codice identificativo regionale (CIR)

- COSTITUZIONE

E' costituito il registro delle strutture extra-alberghiere della Regione Marche.

Il registro è composto dalle seguenti tipologie ricettive previste dalla legge regionale n.9/2006 (Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo):

- Country house e residenze d'epoca extra-alberghiere (art.21);
- Affittacamere (art.26);
- Case e appartamenti per vacanze (art.27);
- Appartamenti ammobiliati per uso turistico (art.32);
- Garden Sharing (art.33 bis);
- Bed & Breakfast (art.34);

Fanno parte del registro tutte le attività rientranti nelle tipologie sopra elencate che abbiano presentato apposita CIA o SCIA allo Sportello unico (SUAP) del comune territorialmente competente.

- TENUTA DEL REGISTRO

Il registro è tenuto dalla struttura Regionale competente in materia di turismo.

La struttura si avvale dell'osservatorio regionale del turismo per l'iscrizione e la tenuta del registro.

Il registro è gestito digitalmente mediante l'applicativo informatico ISTRICE – ROSS 1000 e aggiornato annualmente in relazione agli elenchi trasmessi dai comuni entro il 31 gennaio.

- **CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE (CIR)**

Alle strutture inserite nel registro è attribuito un Codice identificativo Regionale (CIR).

Il CIR viene rilasciato dalla Regione Marche alle sole strutture iscritte nel registro che abbiano completato tutti gli adempimenti di legge.

In particolare il percorso di regolarizzazione delle strutture ricettive appartenenti al registro regionale, compresi gli appartamenti ammobiliati dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della L.431/98 e D.L. 50/2017, consiste nelle seguenti attività:

- a) presentazione della CIA/SCIA al SUAP del comune territorialmente competente;
- b) registrazione presso la questura di competenza per ricevere le credenziali del sito "Alloggiatiweb";
- c) accreditamento presso la Regione Marche al fine di comunicare i prezzi, le aperture e ricevere quindi le credenziali per il sistema di gestione dei flussi turistici denominato Istrice Ross1000;

Per il rilascio delle credenziali da parte della Regione è sufficiente la presentazione di copia della CIA/SCIA e relativo protocollo comunale attestante l'avvenuta presentazione.

Il sistema di gestione dei flussi turistici Istrice Ross1000 genera automaticamente un "codice regione" univoco per ogni struttura ricettiva, costituito da 6 caratteri numerici riferiti al codice ISTAT del comune, 3 caratteri alfanumerici che individuano la tipologia di struttura ricettiva e da un numero sequenziale generato automaticamente dal sistema costituito da 5 caratteri.

In un'ottica di semplificazione si ritiene di identificare il Codice identificativo regionale (CIR) con il Codice Regione attribuito da Istrice Ross1000 e pubblicato nel menù "Anagrafica/Gestione strutture, sezione generale" di ogni struttura facente parte del registro regionale delle strutture extra-alberghiere, compresi gli appartamenti dati in locazione breve per finalità turistiche.

Il CIR è acquisibile dai gestori delle strutture ricettive al momento dell'ottenimento delle credenziali da parte della Regione Marche tramite l'Osservatorio regionale del turismo.

- **MODALITA' DI UTILIZZO DEL CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE (CIR)**

Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive facenti parte del Registro regionale delle strutture extra-alberghiere, compresi gli

alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uso utilizzato, devono indicare apposito codice identificativo (CIR) di ogni singola unità ricettiva.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività contenute nel Registro regionale delle strutture extra-alberghiere, sono tenuti a pubblicare il CIR sugli strumenti utilizzati.

Chiunque non ottemperi agli adempimenti connessi alla iscrizione al registro regionale delle strutture extra-alberghiere e alle modalità di utilizzo del Codice identificativo CIR è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 45 comma 10 bis della L.R. 9/2006.

AVVIO DELL'APPLICABILITA' DEL CIR.

L'intera disciplina è applicabile dal momento che sarà pienamente operativo il nuovo software Ross-1000.

Gli adempimenti in capo al soggetto titolare dell'attività turistica decorrono dal momento in cui l'applicativo Ross-1000 identifica e attribuisce il codice CIR alla singola attività.